



Decreto Dirigenziale n. 94 del 09/03/2011

A.G.C. 12 Area Generale di Coordinamento: Sviluppo Economico

Settore 4 Regolazione dei Mercati

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. 387/03, ART.12 - DGR N 460 DEL 19/03/2004. IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTE RINNOVABILE: PRESA D'ATTO E AUTORIZZAZIONE AL POTENZIAMENTO DEL CAVIDOTTO DA REALIZZARE NEI COMUNI DI SAN GIORGIO DEL SANNIO E MONTEFALCONE DI VALFORTORE. PROPONENTE EDISON ENERGIE SPECIALI

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- a. con Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 (G.U. 31 gennaio 2004, n. 25. S.O.) è data attuazione alla Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- b. il comma 1 dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 ha dichiarato di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo decreto;
- c. il comma 3 dello stesso articolo 12 ha sottoposto ad una autorizzazione unica, nell'ambito di una conferenza dei servizi convocata dalla Regione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi;
- d. il comma 4 del richiamato articolo 12 ha disposto che l'autorizzazione deve essere rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale sono chiamate a partecipare tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
- e. lo stesso comma 4 ha stabilito che l'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato;
- f. con atto della Giunta Regionale della Campania n 460 del 19 marzo 2004 (BURC n. 20 del 26 aprile 2004) è stata individuata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel Settore "Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali – Fonti Energetiche" dell'Area Generale di Coordinamento" Sviluppo Settore Secondario", la struttura regionale responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, per le attività afferenti le previsioni dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387;
- g. il comma 1 dell'art. 9 della Legge Regionale n. 12 del 28 novembre 2007, così come integrato dal comma 5 dell'art. 32 della L. R. n. 1/08, nel modificare la L. R. n. 11 del 4 luglio 1991, ha istituito nell'AGC 12, rinominata "Sviluppo Economico", il Settore 04 "Regolazione dei Mercati" struttura a cui, tra l'altro, è affidata la competenza della gestione delle attività relative alle autorizzazioni per le strutture di vendita e gli insediamenti produttivi;
- h. la Giunta Regionale con delibera n. 2119 del 31.12.2008 ha rinnovato l'incarico di Dirigente di Settore 04 "Regolazione dei Mercati" dell'A.G.C. 12 "Sviluppo Economico", già conferito con DGR n.47 dell'11/01/2008, al dott. Luciano Califano;
- i. con DGR n 1642/09 la regione Campania ha approvato le linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione unica di cui all'art.12 del D.lgs 387/03 per la costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile;
- j. con Decreto Dirigenziale n. 17 /2009 il Coordinatore dell'AGC 12 "Sviluppo Economico" ha delegato ai Dirigenti dei Settori dell'Area il compimento delle attività istituzionali rientranti nell'ambito delle competenze delle rispettive strutture;
- k. con DGR 46/10 del 28.01.2010 è stato conferito l'incarico di Dirigente ad interim del Servizio 03, "Mercato energetico regionale, Energy Management" del Settore 04 dell'AGC 12 "Sviluppo Economico" al dott. Fortunato Polizio, prorogato con DGR n. 1006 del 30.12.2010;
- l. con delibera di Giunta Regionale n° 529 del 25/06/2010 è stato conferito l'incarico di Coordinatore dell'Area 12 al dott. Luciano Califano , prorogato con DGR n. 1006 del 30.12.2010;

CONSIDERATO CHE

- a. in data 12.12.2005, la Società **EDISON ENERGIE SPECIALI S.p.A.** con sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, P. IVA 12921540154, ha presentato un progetto per la realizzazione di n. 20 aerogeneratori nel Comune di San Giorgio;
- b. in data 30.04.2007 il progetto è stato rimodulato alla luce del punto 8 delle sopraggiunte Linee Guida – DGR n. 1955 del 2006;
- c. il progetto, come presentato, prevedeva la connessione alla stazione elettrica di Montefalcone tramite l'utilizzo del cavidotto esistente già a servizio di un altro impianto eolico Edison Energie Speciali, così come da Tav. 0-Relazione Tecnica del progetto allegata all'istanza presentata ai dell'art. 12 D.lgs 387 del 2003;
- d. in data 13.11.2008 si è tenuta la conferenza dei servizi per il rilascio dell'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs n. 387 del 2003, dell'impianto eolico di San Giorgio la Molara;
- e. il proponente, in relazione alla connessione RTN, ha così dichiarato: *“le due cabine di smistamento, si collegheranno, in parallelo ad un cavidotto esistente, che attualmente è al servizio di un limitrofo impianto eolico di proprietà della stessa società, che termina nella stazione Edison Energie Speciali di Montefalcone. La tavola progettuale che esplicita tale collegamento sarà oggetto di integrazione da parte del proponente, richiesta dal tavolo dell'odierna conferenza di servizi”*;
- f. alla conferenza dei servizi veniva, tra l'altro, consegnata la Tav. 1bis-Planimetria esplicativa di integrazione nella quale era stato riportato l'intero tracciato del cavidotto esistente di collegamento alla stazione elettrica di Montefalcone;
- g. in data 05.10.2009 veniva emesso il decreto dirigenziale n. 489 del 2009, Settore Regionale Regolazione Mercati, contenente autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 D.lgs 387/03 (per 18 aerogeneratori da 3000 kW, per una potenza complessiva pari a 54,00 MW) e successivamente integrato con il Decreto Dirigenziale n. 579/2009;
- h. l'autorizzazione unica in questione ha espressamente autorizzato, in base ai commi 1 e 3 del D.lgs n. 387 del 2003 le opere elettriche connesse all'impianto secondo il progetto “valutato nell'istruttoria” dichiarandone la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza. L'autorizzazione unica prendeva atto e approvava la STMG “proposta da Terna” per la “connessione in antenna a 150 kV con la stazione RTN a 150 kV di Montefalcone”;
- i. il cavidotto, secondo il dimensionamento necessario a connettere l'impianto alla rete elettrica nazionale (consistente in un ripotenziamento del cavidotto già esistente), veniva approvato dall'Autorizzazione unica con il consenso di tutti gli enti coinvolti nella conferenza dei servizi a tal uopo svoltesi;
- j. il cavidotto esistente, oggetto di ripotenziamento, consiste in un elettrodotto interrato costruito nell'anno 2001 sulla base dell'autorizzazione provvisoria rilasciata ai sensi dell'art. 113 del R.D. 1775/33 mediante decreto n. 7556 del 10.5.99 del Genio Civile;
- k. in data 06.09.2010, la Edison Energie Speciali S.p.A., ha presentato al comune di san Giorgio La Molara istanza di DIA per la “manutenzione straordinaria cavidotto esistente a servizio del parco eolico, ubicato nel territorio comunale riguardante l'inserimento di nuovi cavi elettrici nella stessa sede che affiancheranno quelli esistenti, i quali non comportano interventi di trasformazione dell'aspetto esteriore, e di volumi e di superfici”.
- l. il Comune di San Giorgio La Molara ha respinto la DIA ordinando di non eseguire i lavori;
- m. con missiva del 04.11.2010, Edison Energie Speciali S.p.A. chiedeva alla Regione Campania – Settore Regionale Regolazione Mercati provvedimento consequenziale relativo al potenziamento del cavidotto esistente;
- n. con nota del 10.11.2010 prot. reg. num. 2010. 0896159, è stata indetta e convocata, dalla Regione Campania Settore Regolazione dei Mercati, la prima riunione della Conferenza di Servizi, ai sensi della L. 241/90, tenutasi il giorno 25.11.2010;

- o. alla conferenza di cui in oggetto venivano convocati, dall'Amministrazione procedente Regione Campania – Servizio Mercato energetico regionale, i seguenti enti amministrativi territoriali:
 - o.1. Comune di San Giorgio la Molare;
 - o.2. Arpac – Ag. Reg. Protezione Ambientale Campania Dipartimento Provinciale di Benevento;
 - o.3. Comune di Montefalcone di Valfortore;
 - o.4. Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni – Ispettorato Territoriale della Campania – Interferenze Elettriche;
 - o.5. Ministero dei trasporti e della navigazione – DIP trasporti terrestri– USTIF della Campania;
 - o.6. Provincia di Benevento;
 - o.7. Settore Provinciale del Genio Civile della Provincia di Benevento;
 - o.8. Vigili del fuoco;
- p. i predetti enti sono stati chiamati ad esprimere gli eventuali pareri, relativi alle proprie competenze rispetto alle autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che, in base al combinato disposto dell'art. 12, commi 3 e 4, del D.lgs n. 387 del 2003 e s.m.i., e dell'art. 14 ter della L. 241 del 1990 e s.m.i.;
- q. la Regione Campania – Servizio Mercato energetico regionale ha provveduto ad effettuare note di trasmissione, debitamente protocollate e concernenti il progetto *de quo*, a tutti gli enti amministrativi convocati alla presente conferenza dei servizi;

PRESO ATTO

- a. del resoconto verbale della riunione di Conferenza di Servizi, tenutasi in data 25.11.2010, nella quale sono state evidenziate le posizioni in merito all'iniziativa del proponente da parte delle Amministrazioni intervenute, trasmesso a tutte le Amministrazioni interessate in data 1,12,2010 prot.reg.num. 956696;
- b. del resoconto del verbale della seconda riunione della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 16.12.2010;
- c. del resoconto verbale della riunione della Conferenza di Servizi conclusiva, tenutasi in data 16.02.2011 e trasmesso con nota prot. reg. num. 2011. 0143554 del 23/2/2011 nella quale, visti i pareri acquisiti, e alla luce della prevalenza dei consensi espressi, ha reputato concluso il procedimento con esito positivo, ai sensi dell'art. 14 ter della L. 241/90;
- d. che i verbali succitati formano parte integrante della presente autorizzazione;
- e. che nel corso della conferenza di servizi sono stati acquisiti i pareri espressi dagli enti e/o amministrazioni interessate che di seguito si riassumono (tutti in conferenza dei servizi):
 - e.1. Parere negativo del Comune di San Giorgio la Molara;
 - e.2. Nulla osta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – U.S.T.I.F. di Napoli;
 - e.3. parere favorevole di compatibilità magnetica, con prescrizioni dell'ARPAC Dipartimento Provinciale di Avellino;
 - e.4. Nulla Osta provvisorio per la realizzazione dell'opera con condizioni del Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni;
 - e.5. parere favorevole, con prescrizioni del Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento;

CONSTATATO CHE

- a. l'Amministrazione procedente ha espressamente richiesto alla Edison Energie Speciali S.p.A., nella sua qualità di soggetto proponente, di chiarire definitivamente che il cavidotto esistente indicato nel tracciato previsto dall'allegato al D.D. 489/09 sarà oggetto di un mero potenziamento;
- b. il proponente ha dichiarato, ai sensi dell'art. 47 e 48 del DPR 445 del 2000 e s.m.i. con la sottoscrizione del verbale di conferenza dei servizi, che il cavidotto esistente nel tracciato

- previsto dall'allegato al D.D. 489/09 rimane lo stesso in quanto l'intervento di potenziamento rientra nei casi di cui all'art. 11 comma 5 del DM 10.09.2010;
- c. il proponente, altresì, ha accertato ed acclarato che gli effetti della maggiore corrente che passerà attraverso il potenziamento del cavidotto sono stati oggetto di documentazione prodotta nell'ambito del procedimento autorizzativo di cui ai D.D. 489/09;
 - d. il Settore Provinciale del Genio Civile ha preso atto delle dichiarazioni della parte ed ha espresso parere favorevole con prescrizioni;
 - e. il Comune di San Giorgio la Molara ha articolato il proprio parere negativo nell'ambito delle tre successive riunioni della conferenza di servizi sulla scorta delle seguenti motivazioni:
 - e.1. conferenza del 25/11/2010: il DD 489/09 e s.m.i. non sarebbe stato emesso sulla base del progetto completo dell'impianto eolico (comprensivo anche del progetto e del cavidotto e delle altre opere connesse); il progetto definitivo di cui al DD 268/08 (autorizzazione VIA) con quello che si intende realizzare non è congruo; l'autorizzazione VIA non può contenere alcuna valutazione in ordine al progetto del cavidotto in esame della lunghezza di 7.000 m e relativa rimessa in pristino dello stato dei luoghi, perché non allegato all'istruttoria del procedimento; il procedimento espropriativo relativo all'impianto eolico, anch'esso impugnato dal comune, non tiene in alcuna considerazione gli attraversamenti stradali, sia interrati che aerei, e neanche delle distanze legali dalle strade; si chiede l'annullamento della conferenza di servizi o in subordine il rinvio per approfondirne le problematiche ovvero, nella denegata ipotesi di rigetto di tali istanze il comune esprime parere contrario anche perché si tratta di opere connesse all'impianto eolico contrastante con le previsioni del proprio piano di azione locale in relazione al quale è stato già espresso parere negativo; il cavidotto in autorizzazione ha dimensioni doppie rispetto a quello esistente e prevede ancora una posa di tre cavi in luogo di uno e oltre che una trasmissione di energia elettrica maggiore di quella che attualmente passa;
 - e.2. conferenza di servizi del 16/12/2010: nella qualità di proprietario delle strade interessate dall'elettrodotto, rappresenta espressamente che non vi è alcun titolo di proprietà o di servitù in capo alla società proponente che consenta esecuzioni di lavori e quindi la posa dell'elettrodotto; la società proponente esibisce quale titolo di concessione del suolo comunale, riferito ad opera di dimensioni inferiori a quella che si intende realizzare per cui il suolo che si vuole occupare è sicuramente maggiore di quanto si autorizzò nel 98 con DGC 343 del 19/10/1998;
 - e.3. conferenza di servizi del 16/2/2011: ribadisce che non è stato dato alcun riscontro alle varie motivazioni contrarie;
 - f. riscontri alle osservazioni del Comune di San Giorgio la Molara:
 - f.1. nella conferenza di servizi del 25/11/2010: l'amministrazione procedente evidenzia che i rilievi di natura contenziosa devono trovare epilogo nelle relative sedi giurisdizionali, laddove le sentenze siano ancora pendenti, per cui risultano non accoglibili le richieste di annullamento e rinvio così come motivate; il proponente ha dichiarato, ai sensi degli artt. 47 e 48 del DPR 445/00 e s.m.i., "il cavidotto esistente nel tracciato previsto dall'allegato al DD 489/09 rimane lo stesso e l'intervento di potenziamento rientra nei casi di cui all'art. 11.5 del DM 10/9/2010"; Inoltre il proponente dichiara che gli effetti della maggiore corrente che passerà attraverso il potenziamento del cavidotto sono stati oggetto di documentazione prodotta nell'ambito del procedimento autorizzativo di cui ai DDD 489/09 e 579/09, pertanto oggetto di parere VIA e di tutti gli enti coinvolti nel procedimento relativo procedimento.
 - f.2. nella conferenza di servizi del 25/11/2010: il proponente evidenzia che alcun punto del provvedimento rileva differente di volume di sottosuolo concesso e sottolinea che la DGC concedeva "l'occupazione del sottosuolo pubblico per la durata di anni 29 e per metri lineari 3300 come da atti tecnici ...";
 - f.3. nella conferenza di servizi del 16/02/2011: l'amministrazione procedente, per i riscontri alle questioni già dedotte in precedenti riunioni, rinvia ai verbali precedenti. Per quanto attiene alla superficie occupata dal nuovo elettrodotto si rinvia al punto 17 dell'all. 1 al DM 10/9/2010, pubblicato in GU 219 del 18/9/2010 che chiarisce che l'autorizzazione all'uso delle strade è inglobata nell'autorizzazione unica;

RITENUTO CHE

- a. i pareri degli altri enti coinvolti nel procedimento autorizzativo di cui ai decreti in premessa sono da considerarsi superflui in quanto in tale sede l'obiettivo della congiunta valutazione e ponderazione degli interessi giuridici in gioco non è tesa all'autorizzazione di un nuovo cavidotto, bensì concerne il potenziamento di un cavidotto esistente già autorizzato;
- b. l'unico interesse protetto che può essere in astratto inciso è quello relativo alle emissioni elettromagnetiche, interesse che in ogni caso è già stato oggetto di idonea valutazione da parte dell'ente competente
- c. sono stati acquisiti per silenzio/assenso ai sensi della L. 241/90 i pareri delle Amministrazioni benché coinvolte, non intervenute;

VISTI

- a. la legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i., ed in particolare i suoi articoli 4, 14 ter, commi 6, 6bis, 7 e 9, e 14 quater, comma 1;
- b. il decreto legislativo n. 387 del 29.12.2003 ed in particolare il suo articolo 12;
- c. la legge regionale n. 12 del 28 novembre 2007 ed in particolare il suo art. 9, così come integrato dal comma 5 dell'art. 32 della Legge Regionale n. 1 del 2008;
- d. il decreto ministeriale del 10.09.2010, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 219 del 18.09.2010 ed in particolare il suo articolo 11 comma 1 e 5;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal servizio 03 e delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge nonché della dichiarazione di regolarità dalla stessa resa dal Dirigente3 del Servizio 03 "Mercato energetico regionale ed energy management" del settore 04 "Regolazione dei mercati" dell'AGC 12

DECRETA

per i motivi espressi in premessa e che qui si danno per ripetuti e riscritti, in base a tutto quanto considerato, preso atto, ritenuto e visto;

1. **di prendere atto** che il progetto assentito nella conferenza di servizi del 16/2/2011, in allegato al presente per formarne parte integrante e sostanziale, è stato già approvato nella conferenza di servizi che ha determinato l'emissione del DD 489/09, rettificato con DD 579/09 ed è stato oggetto di DIA presentata come in premesse;
2. **di autorizzare**, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003 (G.U. 31 gennaio 2004, n. 25. S.O.), la Società EDISON ENERGIE SPECIALI S.p.A. con sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, P. IVA 12921540154, al potenziamento del cavidotto di cui al punto 1;
3. **di impartire le seguenti prescrizioni:**
 - 3.1. **ARPAC** prescrive quanto segue:
 - 3.1.1. tutti i conduttori della rete interna al campo eolico nonché il collegamento alla cabina devono essere del tipo cordato ad elica e le D.P.A. relative alla cabina di trasformazione e consegna dovranno ricadere all'interno della recinzione dell'impianto;
 - 3.1.2. la Società Proponente dovrà comunicare a questa Agenzia, per i compiti ascritti dalla L.R. 10/98, la data di ultimazione dei lavori e la certificazione di conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la data di messa in esercizio al fine di verificare il rispetto dei limiti fissati dalla vigente normativa di settore;
 - 3.2. **Ministero delle Comunicazioni – Ispettorato Territoriale della Campania** prescrive quanto segue:
 - 3.2.1. siano rispettate tutte le prescrizioni di legge vigenti in materia per:
 - 3.2.1.1. gli attraversamenti con le linee di telecomunicazione tra i picchetti;

- 3.2.1.2. gli attraversamenti e gli avvicinamenti con linee di telecomunicazione interrato ed aeree indicate nella planimetria inviata con separata corrispondenza
- 3.2.2. tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale presentata
- 3.2.3. si ricorda che l'impianto a lavori ultimati, dovrà essere dotato del definitivo nulla osta di competenza di questo Ispettorato alla costruzione ed esercizio.
- 3.3. **Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento** prescrive quanto segue:
 - 3.3.1. la Società Edison Energie Speciali S.p.A. comunichi al Settore Genio Civile di Benevento, almeno 15 giorni prima, l'inizio dei lavori;
 - 3.3.2. la stessa provveda, con l'inizio dei lavori, a trasmettere al Settore Genio Civile di Benevento l'attestazione di avvenuto pagamento di € 777, 33 pari al 35% delle spese di istruttoria, vigilanza, controllo e collaudo elettrico, effettuando il relativo versamento sul c/c postale n°21965181 – codice 1502 – intestato a "Regione Campania – Servizio Tesoreria";
 - 3.3.3. la costruzione dell'elettrodotto avvenga in conformità al progetto e alle integrazioni valutate nell'istruttoria con particolare attenzione alla profondità di posa del cavo;
 - 3.3.4. siano rispettate le prescrizioni di legge vigenti in materia per:
 - 3.3.4.1. gli attraversamenti con le linee di telecomunicazione tra i picchetti;
 - 3.3.4.2. gli attraversamenti e avvicinamenti con linee di telecomunicazione interrato ed aeree indicate nella planimetria inviata dal Ministero dello Sviluppo Economico Comunicazioni con separata corrispondenza;
 - 3.3.5. decorso il termine di tre anni dall'entrata in esercizio dell'impianto, la Società Edison Energie Speciali S.p.A. richieda formalmente al Settore Genio Civile di Benevento gli adempimenti relativi al collaudo dell'opera medesima, nonché la quantificazione dell'importo che sarà tenuta a versare a conguaglio per spese d'istruttoria, vigilanza, controllo e collaudo elettrico.
 - 3.3.6. E' fatto, altresì, obbligo alla Società Edison Energie Speciali S.p.A.:
 - 3.3.6.1. di produrre a questo Settore, prima dell'inizio dei lavori, istanza di concessione per l'utilizzo dell'area demaniale occupata e di comunicare, con preavviso di almeno otto giorni, con lettera raccomandata, la data di inizio dei lavori e, con lo stesso mezzo, la data di ultimazione;
 - 3.3.6.2. di adottare tutte le cautele per consentire il libero deflusso delle acque e salvaguardare la specie arborea autoctona, eventualmente presenti, che contribuiscano a sostenere le ripe;
 - 3.3.6.3. di vigilare affinché, in caso di piena, vengano prontamente eseguite tutte le operazioni di sgombero di materiali e macchinari che, temporaneamente stazionati nelle aree di cantiere, potrebbero essere di ostacolo al deflusso delle acque;
 - 3.3.6.4. di controllare, al termine dei lavori, che gli alvei siano completamente sgombri da ogni materiale di scavo o di risulta e che siano ripristinate, a perfetta regola d'arte, le sponde e gli argini interessati, provvedendo anche, laddove necessario, a rafforzarli mediante l'esecuzione di idonee opere di difesa;
 - 3.3.6.5. di osservare, "scrupolosamente", le norme vigenti in materia di opere pubbliche, di bonifica, di acqua pubbliche e di opere idrauliche;
 - 3.3.6.6. di eseguire, anche dopo la costruzione delle opere, periodiche ispezioni, al fine di adottare con tempestività, ogni provvedimento necessario per la buona conservazione del regime idraulico e delle opere realizzate, in relazione a possibili inconvenienti che si potrebbero verificare a seguito di mutamento planimetrico dei corsi d'acqua e di variazioni di quote del fondo degli alvei;
 - 3.3.6.7. di effettuare, a propria cura e spese, eventuali interventi resisi necessari a seguito di condizioni, al momento imprevedute ed imprevedibili, che dovessero comportare variazioni dei corsi d'acqua tali da causare il superamento dei livelli di piena ipotizzati in progetto;
- 3.4. a comunicare alla Regione Campania – Settore Regolazione dei Mercati e trasmettere alle rispettive Amministrazioni richiedenti, gli atti derivanti dal rispetto delle prescrizioni innanzi riportate;
- 3.5. ai fini dell'effettuazione dei controlli di competenza, a trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, ai competenti Uffici del Comune sede dell'intervento, alla Regione Campania, Settore

- Regolazione dei Mercati e al Genio Civile territorialmente competente, copia del progetto esecutivo dell'intervento e delle opere connesse, debitamente firmato da tecnico abilitato;
- 3.6. ad iniziare i lavori, in analogia a quanto previsto dall'art. 15 del D.P.R. 380/2001, a decorrere dalla data di efficacia della presente autorizzazione ed essere ultimati entro tre anni dall'inizio dei lavori stessi, pena la decadenza dell'autorizzazione, salvo proroga motivata per fatti sopravvenuti ed estranei alla volontà del proponente. Sono fatte salve cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà del proponente e tempestivamente comunicate;
 - 3.7. a comunicare alla Regione Campania – Settore Regolazione dei Mercati e trasmettere alle rispettive Amministrazioni richiedenti, gli atti derivanti dal rispetto delle prescrizioni innanzi riportate;
 - 3.8. ai fini dell'effettuazione dei controlli di competenza, a trasmettere, prima del riavvio dei lavori, ai competenti Uffici del Comune sede dell'intervento, alla Regione Campania, Settore Regolazione dei Mercati e al Genio Civile territorialmente competente, copia del progetto esecutivo dell'intervento e delle opere connesse, debitamente firmato da tecnico abilitato;
 - 3.9. ad ultimare i lavori, in analogia a quanto previsto in analogia a quanto previsto dal D.P.R. 380/2001 entro i termini ivi stabiliti, salvo proroga motivata per fatti sopravvenuti ed estranei alla volontà del proponente. Sono fatte salve cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà del proponente e tempestivamente comunicate;
 - 3.10. a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali usi compatibili;
 4. il presente atto è notificato al proponente e comunicato alle Amministrazioni interessate al procedimento anche ai fini delle verifiche del rispetto delle eventuali prescrizioni da ognuna formulate, nonché al Gestore di rete e all'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competente a cura dell'Amministrazione procedente;
 5. avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla notifica, nei modi previsti, del presente decreto;
 6. copia del presente atto è inviata all'Assessore alle Attività Produttive, al Servizio 04 "Registrazione Atti Monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali" dell'A.G.C. 02 "Affari Generali della Giunta" nonché al B.U.R.C. per la pubblicazione nella sua forma parziale senza gli allegati tecnici disponibili presso la struttura che ha emesso l'atto.